

Comune di Avola  
Via Lincoln, 20  
96012 AVOLA (SR)

**OGGETTO:** Richiesta copia avvisi di accertamento ICI.

Il Direttore dell'Ufficio ICI del Comune di Avola ha chiesto di conoscere se possa rilasciare copia di avvisi di accertamento ICI la cui notifica a suo tempo la contribuente aveva rifiutato; e fa presente che l'art. 24, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 esclude espressamente il diritto d'accesso agli atti "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano".

Al riguardo si fa presente che le particolari norme in questione prevedono che gli avvisi di accertamento debbano essere comunicati al contribuente e quindi stabiliscono il diritto dell'interessato di venirne a conoscenza; sicché nulla osta al rilascio delle richieste copie. Né tale rilascio può ritenersi precluso dalla circostanza che, a suo tempo, l'interessata abbia rifiutato di ricevere la notifica: Tale circostanza, infatti, può eventualmente dar luogo ad una decadenza dalla possibilità di impugnare gli avvisi; ma non fa venir meno il diritto d'accesso della diretta interessata.

Comune di Argelato  
Servizio Affari Generali-  
Istituzionali  
Via Argelati, 4  
40050 ARGELATO (BO)

**OGGETTO:** Regolamento comunale sul diritto d'accesso.

Con nota n. 12986 del 2 ottobre 2008 codesto Comune ha restituito a questa Commissione il testo del "Regolamento comunale sul diritto d'accesso e privacy", rielaborato a seguito delle osservazioni formulate da questa Commissione con nota del 7 luglio 2008.

La Commissione, constatato che le modifiche suggerite sono state integralmente effettuate, esprime parere favorevole sul Regolamento.

Dott. ....  
Via .....  
89100 REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Rilascio certificato di agibilità.

Il Dott. .... se nella qualità di proprietario di un appartamento facente parte di un complesso residenziale, per il quale - per motivi a lui ignoti - il Comune di Reggio Calabria il 3 aprile 2006 ha sospeso il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, possa accedere al procedimento stesso e richiedere copia dei certificati e dei documenti necessari per richiedere il certificato di agibilità del proprio appartamento.

Al riguardo questa Commissione fa presente che il richiedente ha un evidente pregiudizio dalla suindicata sospensione; e quindi ha un evidente interesse diretto, personale ed attuale a sbloccare l'attuale situazione di stallo. Pertanto, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha sicuramente facoltà di partecipare al procedimento, di prendere visione dei relativi atti e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Sig. ....  
Via .....  
74015 MARTINA FRANCA (TA)

**OGGETTO:** Accesso in qualità di revisore dei conti e procedura da usare, in qualità di cittadino, nell'accesso nei confronti dell'ARPA.

Il Sig. .... sottopone a questa Commissione due quesiti.

In qualità di revisore dei conti di un ente locale chiede di conoscere se l'accesso agli atti dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo soggiace alle disposizioni normative della legge n. 241/90.

In qualità di cittadino, invece, chiede di conoscere la procedura da usare nei confronti dell'ARPA che ha mantenuto il silenzio nei riguardi di una domanda di accesso presentata il 5 gennaio 2008.

In ordine al primo quesito la Commissione sottolinea come, ai sensi dell'art. 239 TUEL, le funzioni dell'organo di revisione sono, in particolare, quelle (comma 1, lett. c) di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità."

Ai sensi del successivo comma 2, prima parte, l'organo di revisione, al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Pertanto, tale accesso, essendo previsto per legge, non soggiace alle disposizioni contenute nella legge n. 241/90.

In ordine al secondo quesito, si rileva che avverso il silenzio dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - che va interpretato come diniego della domanda di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241/90) - il richiedente può adire, sempre ai sensi dell'art. 25, cit., il T.A.R. territorialmente competente o il Difensore civico (trattandosi, nella specie, di atto di amministrazione regionale) nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del rigetto espresso della domanda o dalla formazione del silenzio-rigetto: termine che, peraltro, a fronte di una domanda presentata il 5 gennaio 2008 è già maturato.

**PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

Agenzia Autonoma per la Gestione  
dell'Albo dei Segretari Comunali e  
Provinciali  
Piazza Cavour, 25  
00193 ROMA

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso.

Questa Commissione, preso atto delle modifiche apportate al testo a seguito delle osservazioni formulate nella seduta del 7 ottobre 2008, esprime parere favorevole al Regolamento in oggetto.

Sig. ....  
Via .....  
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

**OGGETTO:** Parere sulla congruità delle tariffe richieste dal Comune di Carbonara di Nola per il rilascio di documenti amministrativi.

Il Sig. .... lamenta che, a seguito di una sua richiesta di accesso al Comune di Carbonara di Nola in materia di concessioni cimiteriali presentata in data 4.02.2008, l'Ente, a suo dire con "palese intento vessatorio", ha deliberato tariffe per l'accesso (prima inesistenti) estremamente esose.

Per quanto esposto, chiede di conoscere se questa Commissione ravvisi nel comportamento dell'autorità comunale ipotesi di reato o abuso di potere, se ha diritto a fotografare il documento concesso in visione anziché estrarne copia e come comportarsi in caso di diniego. Chiede, infine, a questa Commissione di voler valutare l'opportunità di proporre in sede legislativa una integrazione alla vigente normativa sul diritto di accesso che preveda un tariffario unico per tutta Italia.

In ordine al parere richiesto in merito all'eventuale presenza di ipotesi di reato o abuso di potere nel comportamento dell'autorità comunale, questa Commissione deve declinare la propria competenza che appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto al diritto di fotografare il documento richiesto anziché ritrarne copia, le modalità di accesso previste dalla legge n. 241/90 (artt. 25, comma 1, e 22, comma 1, lett. a) e dal d.P.R. n. 184/2006 (art. 7, commi 5 e 6) fanno riferimento esclusivo alla "visione" o "copia" dello stesso, per cui altre modalità di accesso potrebbero essere consentite solo ove previste da disposizioni regolamentari dell'amministrazione interessata.

Circa la tutela dell'interessato in caso di diniego del diritto di accesso, si ricorda che la legge n. 241/90 prevede l'esperibilità del ricorso gerarchico improprio dinanzi al difensore civico o la Commissione per l'accesso (in ipotesi, rispettivamente, di diniego proveniente da autorità locali o amministrazioni dello Stato) e del ricorso amministrativo, alternativo o successivo a quello gerarchico sopraindicato, dinanzi il T.A.R. territorialmente competente.

Per quanto riguarda la lamentata esosità della tariffa richiesta dal Comune per il rilascio di copie, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato in precedenti pronunce (09.07.2007, 22.11.2007 e 17.12.2007).

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce di tale disposizione, non sembra che la misura delle tariffe introdotte dal Comune di Carbonara di Nola, comprensive di tutti i diritti di ricerca e misura e graduate in relazione alla datazione dei documenti richiesti, sia irragionevole e sproporzionata.

Quanto, infine, all'opportunità di suggerire integrazioni e/o modifiche in sede legislativa, questa Commissione ritiene che l'opportunità della introduzione di una tariffa unica per l'intero territorio nazionale dovrebbe essere comparata al diverso grado di impegno che una domanda di accesso richiede in termini di organizzazione ad

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

amministrazioni statali e locali di diversa dimensione. Ed è proprio per questi differenti costi organizzativi ed esigenze funzionali degli uffici amministrativi che il d.P.R. n. 184/2006 ha riconosciuto (art. 1, comma 2) la competenza regolamentare alle amministrazioni interessate circa l'adozione dei provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso.

Dott. ....  
Città di Ciriè  
Sezione Ambiente e Sicurezza  
Corso Martiri della Libertà, 33  
10073 CIRIE' (TO)

OGGETTO: Richiesta di accesso pervenuta all'Amministrazione comunale allo scopo di identificare l'identità di un cittadino in relazione ad un procedimento.

L'amministrazione comunale, con e-mail in data 19 gennaio 2009, ha richiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi un parere relativo ad un esposto inoltrato da un cittadino che ha presentato una denuncia nei confronti del proprietario di un edificio di civile abitazione limitrofo alla sua residenza per la presenza di coperture di cemento-amianto manifestando timori per la propria salute e richiedendo l'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica stante la notoria pericolosità di detti materiali.

Chiede se il destinatario dell'esposto-denuncia abbia diritto, attraverso l'attivazione della procedura di accesso, di ottenere copia integrale della segnalazione ivi compreso il nominativo del denunciante.

Al riguardo questa Commissione osserva che, secondo l'attuale indirizzo giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n. 1469/2008; C.d.S. sentenza n. 3601/2007) al quale ha aderito la stessa Commissione per l'accesso (da ultimo, parere del 3 febbraio 2009), ogni soggetto ha il diritto di conoscere con precisione i contenuti e gli autori di denunce e segnalazioni che abbiano dato origine ad un procedimento ispettivo o sanzionatorio nei suoi confronti.

Infatti, la tolleranza verso denunce segrete o anonime deve ritenersi un valore estraneo alla Costituzione, alla luce del principio, sancito dall'art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale n. 2/99), secondo cui l'accusato ha diritto di interrogare e far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico.

Si esprime pertanto il parere che l'accesso debba essere concesso.

Sig. ....  
Via .....  
00142 ROMA

OGGETTO: Richiesta di ammissibilità di un ricorso *ex art. 25*, comma 4, legge n. 241/90 presso la Commissione per l'accesso ove sia acclarata l'inesistenza dei difensori civici nei tre livelli territoriali previsti dalla suddetta norma (Comune, Provincia e Regione).

Il Sig. ...., sulla premessa che intende chiedere l'accesso agli atti di un'amministrazione comunale e che in caso di diniego non potrebbe adire il Difensore civico perché non istituito sia dal Comune che dalla Provincia e dalla Regione e che ai sensi degli artt. 24 e 111, ed in particolare dell'art. 113 della Costituzione, l'inerzia delle amministrazioni locali non può tradursi in un affievolimento della effettività della tutela giuridica accordata dalla legge n. 241/90, chiede che questa Commissione esprima il suo parere in ordine alla eventuale ammissibilità di un ricorso *ex art. 25*, comma 4, della legge n. 241/90 presso la Commissione per l'accesso ove sia acclarata l'inesistenza dei difensori civici nei tre livelli territoriali previsti dalla suddetta norma (Comune, Provincia e Regione) ovvero, in subordine, di rendere note quali altre forme alternative di tutela esistano in tali casi rispetto al ricorso al T.A.R.

Questa Commissione osserva preliminarmente che la non istituzione a livello locale della figura e delle funzioni del difensore civico non violano i precetti costituzionali contenuti negli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione. I predetti articoli, infatti, tutelano la difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e non estendono la loro operatività anche ai rimedi amministrativi come quelli attivabili in materia di accesso dinanzi il difensore civico o la speciale Commissione.

Ciò non toglie che la mancata istituzione, nella fattispecie in questione, del difensore civico affievolisce di fatto la tutela giuridica atteso che l'interessato sarebbe costretto ad adire, in caso di rigetto della domanda di accesso, il T.A.R. territorialmente competente (non essendo previsti altri rimedi giuridici alternativi dal nostro ordinamento) con maggior aggravio di spese.

Il vuoto istituzionale prodotto dalla mancata istituzione del difensore civico non può peraltro, come suggerirebbe il richiedente, essere coperto per "analogia di funzioni" dalla Commissione per l'accesso. Il legislatore, infatti, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e dei ricorsi (art. 25, comma 4, legge n. 241/90) ha nettamente distinto la competenza dei difensori civici da quella della Commissione espressamente prevedendo, nell'ipotesi di non istituzione del primo, il trasferimento della competenza al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Questa disposizione è rivelatrice della precisa volontà normativa di dare operatività a due distinti ordini istituzionali verticalmente separati e competenti, rispettivamente, per i ricorsi presentati nei confronti di atti di amministrazioni locali (comuni, province e regioni) e di amministrazioni dello Stato (centrali o periferiche), senza possibilità di espansione funzionale analogica.

Il Sig. ...., peraltro, potrà sempre chiedere a questa Commissione un parere sull'ammissibilità dell'accesso ai documenti richiesti *ex art. 11*, comma 1 d.P.R. n. 184/2006, tenendo comunque presente che la richiesta di parere non interrompe il decorso del termine per il ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente.

Comune di Rignano Garganico  
Via L. da Vinci, 6  
71010 RIGNANO GARGANICO (FG)

**OGGETTO:** Parere sulla legittimità di un diniego all'accesso ai documenti amministrativi.

Il Comune di Rignano Garganico, avendo inviato la nota prot. n. 3295 del 22.05.2008 anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, implicitamente chiede di conoscere il parere della Commissione circa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che - richiesta di consentire l'accesso a tre delibere della Giunta comunale, ad una nota dell'Amministrazione comunale ed al contratto di locazione relativo ad un immobile, stipulato con la Banca del Sud S.p.A., da parte di tre cittadini residenti in Rignano Garganico, ai fini della valutazione della proponibilità di un'azione giudiziaria nei confronti del Comune - ha rigettato l'istanza di accesso, non rilevando la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto all'acquisizione dei documenti richiesti, e ha invitato i richiedenti a fornire, entro dieci giorni, specifiche osservazioni al fine di consentire all'Amministrazione la valutazione dell'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90.

La Commissione ritiene di dover esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in questione.

Si tratta di un'istanza avanzata da cittadini comunali, il cui diritto di accesso ai documenti amministrativi non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90, essendo applicabile il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce il principio della piena accessibilità ai cittadini comunali a tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Pertanto non è necessario che i richiedenti - che pure hanno fatto riferimento alla necessità di acquisire i documenti richiesti, in vista di un'eventuale azione giudiziaria nei confronti del Comune - motivino la loro istanza con riferimento ad un loro interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire i documenti.

Comune di Irsina  
Corso Musacchio  
72022 IRSINA (MT)

**OGGETTO:** Parere su richiesta rilascio copia di progetto di impianti eolici.

Il Comune di Irsina, con nota del 04.02.2009, ha chiesto a questa Commissione parere in ordine alla ammissibilità della richiesta di accesso (del 18.12.2008) di una ditta concorrente al progetto integrale di un impianto eolico da installare nel territorio comunale presentato da un'altra ditta e giudicato più vantaggioso con deliberazione comunale n. 7 del 29.03.2007: la valutazione comparativa, precisa il Comune, è stata compiuta al di fuori di una procedura concorsuale.

La richiesta di accesso è stata comunicata alla controinteressata ditta (il 28.01.2009) la quale si è opposta all'accesso (lettera del 02.02.2009) in quanto:

- 1) la scelta dell'Amministrazione comunale non è avvenuta a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica;
- 2) il progetto contiene segreti industriali che devono essere tutelati;
- 3) la ditta istante non è titolare di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90.

Avverso la lettera di opposizione della ditta controinteressata, la ditta istante l'accesso ha fatto pervenire a questa Commissione una nota nella quale contesta "l'ammissibilità e la legittimità della scelta operata dall'Amministrazione comunale di investire codesta Commissione, sia pure in via consultiva, della questione riguardante l'accesso alla documentazione richiesta in data 15.12.2008", atteso che il ricorso alla Commissione presupporrebbe una determinazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza di accesso e, comunque, nella specie, il parere della Commissione risulterebbe irrilevante ai fini della decisione della questione concernente l'accogliibilità o meno dell'istanza di accesso presentata in quanto il Comune di Irsina si è già pronunciato in senso favorevole con nota del 16.12.2008.

Preliminarmente al merito è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità e di irrilevanza del parere richiesto a questa Commissione dal Comune di Irsina.

Entrambe le eccezioni sono infondate. Infatti, in ordine alla pretesa inammissibilità, il parere della Commissione non presuppone affatto la previa adozione di una determinazione (di accoglimento o diniego) dell'Amministrazione destinataria della domanda di accesso, ma, al contrario, è preordinato ad acquisire elementi di convincimento circa l'applicazione dei principi in materia di accesso ai quali informare la decisione del caso singolo (art. 27, comma 5, legge n. 241/90 e art. 11, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Circa l'irrilevanza del sopravveniente parere della Commissione, in considerazione del fatto che l'Amministrazione comunale si sarebbe già espressa in senso favorevole all'accesso alla documentazione richiesta (nota n. 12267 del 16.12.2008), si rileva che in sede di autotutela l'Amministrazione può sempre riesaminare i presupposti di legittimità e di opportunità posti a fondamento di un proprio provvedimento ai fini di una sua eventuale revoca, in ciò avvalendosi del parere di questa Commissione le cui finalità istitutive sono, oltre quelle di ausilio consultivo alla soluzione del caso singolo, anche quello di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni e di garanzia dell'uniforme applicazione dei principi in materia di accesso (art. 11, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 184/2006).

Nel merito, l'istanza di accesso deve essere accolta.

Essa riguarda, infatti, più che una richiesta di visione e di estrazione di copie di un progetto accedente ad opera pubblica, quale regolata dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 13 del d.lgs. n. 163/2006), l'accesso a progetto incidente in materia ambientale che il legislatore ha disciplinato in senso favorevole al richiedente riconoscendogli la legittimazione a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica qualificata.

La rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto, come è noto, il legislatore ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia prevedendo una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire informazioni e documentazione. Tale speciale normativa è stata introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 che al comma 1 così dispone: "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ed è stata confermata dall'art. 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che così recita: "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale".

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la cui operatività è stata costantemente ribadita in sede giurisprudenziale sia dal Giudice amministrativo che da questa stessa Commissione, non si intravedono ostacoli al rilascio della documentazione richiesta.

Sig.ra .....  
Via .....  
09100 CAGLIARI

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento della Funzione  
Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II  
00187 ROMA

**OGGETTO:** Richiesta di documenti amministrativi in formato elettronico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto un parere in merito all'istanza in data 16 settembre 2008 della signora ..... la quale ha chiesto se è possibile, nell'esercizio del diritto di accesso, ottenere copia semplice di documenti amministrativi in formato elettronico, così da "non sostenere spese di riproduzione di documenti e spese per la spedizione di una raccomandata".

La scrivente Commissione, al riguardo, osserva preliminarmente che la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica è espressamente previsto dall'art. 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, la quale disposizione rinvia al d.P.R. n. 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al codice dell'amministrazione digitale.

Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, comma 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 dello stesso regolamento le cui lett. c) e d) riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici.

Ciò premesso, a parere di questa Commissione, in base al quadro normativo di riferimento l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso.

Va, infine, ricordato che, secondo l'art. 25 della legge 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.

Difensore civico  
Regione Emilia Romagna  
Viale Aldo Moro, 44  
40127 BOLOGNA

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'accesso agli elenchi dei contribuenti.

Il Difensore civico dell'Emilia Romagna, con mail del 28 novembre 2008, ha chiesto un parere circa la legittimità di un'istanza d'accesso presentata da un'associazione di promozione sociale con sede nel comune di San Cesario, provincia di Modena, volta da ottenere copia della dichiarazione dei redditi (o, in alternativa, della busta paga) degli amministratori e dei dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600/73 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e del d.P.R. n. 648 del 26.10.1972, recante disposizioni in materia di riordino dei fondi previdenziali ed armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

Il Difensore civico chiede, inoltre, quali atti possano essere ritenuti accessibili, e cioè solo l'elenco nominativo dei contribuenti, ovvero anche gli ulteriori elementi ivi contenuti, quali categoria prevalente di reddito, reddito imponibile, volume di affari etc.

Preliminarmente, si osserva che il fondamento normativo dell'accesso in esame è da rinvenirsi nell'art. 69 del d.P.R. n. 600/73, come modificato dall'art. 42 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ("accesso agli elenchi dei contribuenti"). Il 1° comma del citato art. 69 prevede la pubblicazione con cadenza annuale degli elenchi nominativi dei contribuenti il cui reddito è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controllo globale a sorteggio.

Precedentemente alla parziale modifica intervenuta con l'intervento legislativo del 2008, la disposizione assicurava, inoltre, la conoscibilità da parte di chiunque di tali elenchi al comma 6, laddove stabiliva che gli elenchi "sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati".

Nel vigore della disposizione suddetta, l'orientamento di questa Commissione era nel senso che, relativamente al diritto d'accesso ad imposte e tasse "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge n. 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione".

Il nuovo comma 6 dell'art. 69 in questione, risultante dalla modifica apportata dal ricordato art. 42 legge n. 133 del 2008, riconduce, invece, l'accesso agli elenchi dei contribuenti nell'ambito della disciplina del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90, con una limitazione temporale per l'esercizio dello stesso diritto rispetto alla disciplina generale. Infatti, dopo aver riaffermato che gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati, la nuova disposizione prevede che "...Nel predetto periodo" (e cioè entro l'anno) "è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia d'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.....".

Va da sé che la fattispecie in argomento, ancorché l'istanza sia stata inoltrata al comune da un'associazione con sede nello stesso ente, esula dallo speciale accesso degli enti locali di cui al T.U.E.L. n. 267 del 2000, in quanto si tratta di accesso nei

## PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

confronti di atti non del comune, bensì dell'Agenzia delle entrate che si avvale dei comuni per la pubblicazione prevista dall'art. 69 del d.P.R. n. 600/73.

Ciò premesso, va ricordato che per l'esercizio del diritto d'accesso è necessaria la presenza, in capo al richiedente, di una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di un diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma, infatti, che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento.

Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sotto il profilo della riservatezza, bisogna poi considerare che l'eventuale accesso alle dichiarazioni dei redditi (o alle copie delle buste paga) comporterebbe la pubblicità di dati personali, per la cui conoscenza è necessario la difesa di un interesse giuridico del soggetto istante.

Infatti, i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza sono accessibili qualora riguardino la difesa di interessi giuridici del richiedente, ai sensi del comma 7 dell'art 24 della legge n. 241.

Nella richiesta di parere formulata a questa Commissione non risulta rappresentato l'interesse all'accesso, così come descritto dalle disposizioni sopracitate, dell'associazione richiedente, né nei confronti dei soli elenchi dei contribuenti né dei dati ivi contenuti e, conseguentemente, non appare titolare di una situazione giuridicamente rilevante e, quindi, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso in questione non possa essere accolta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ....., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ...., sito in via ....., Catania, che la rappresenta e difende  
contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - IV Reparto - 14 Divisione - Trattamento economico continuativo - Sottufficiali e Truppa

**Fatto**

La sig.ra ..... ha presentato il 3 settembre 2008, istanza di accesso al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, avente ad oggetto le buste paga del sig. .... degli ultimi sei mesi, nonché ogni altro documento detenuto dall'amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche. Specifica la ricorrente di essere affidataria dei figli minori ..... ed ..... avuti dall'unione con l'ex marito ....., e che i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi il Tribunale di Catania volta alla revisione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale stesso con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2594/2005.

L'amministrazione con nota del 22 dicembre, ricevuta il 30 dicembre 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutela del diritto alla riservatezza del controinteressato .....

Avverso il provvedimento di diniego, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato sig. ....

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti su indicati ai sensi della normativa sui casi di scioglimento del matrimonio. Al riguardo l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che ".....con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive", e l'art. 9 stabilisce che "...qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti

relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

Il ricorrente ha chiesto i documenti su indicati al fine di potere acquisire elementi utili da far valere in eventuale giudizio di revisione della sentenza con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'amministrazione ha negato la copia dei documenti affermando che la richiesta deve essere presentata innanzi al giudice competente al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

Al riguardo si osserva che l'istituto del diritto di accesso può essere esercitato sia nell'ambito di un giudizio pendente sia precedentemente al medesimo e proprio al fine di acquisire ogni elemento utile per valutare la proponibilità dell'azione medesima.

Inoltre, nel caso in esame si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad avere copia di quanto richiesto per potere procedere alla tutela dei propri diritti. La giurisprudenza al riguardo ha stabilito che deve "ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario".

È difatti rilevante ai fini in questione che “attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa” e, di contro, irrilevante che non sia stato ancora attivato il giudizio di nullità, giacché “sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale” (C.d.S. Sez. V, 14 novembre 2006 n. 6681 e C.d.S. Sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5374).

In merito, poi, alla presunta lesione del diritto alla riservatezza del sig. .... si evidenzia che la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Ebbene, la documentazione richiesta dalla ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali accessibili da parte della ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Consiglio Superiore della Magistratura

**Fatto**

Il sig. ...., quale partecipante al concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. del 23 marzo 2004, a seguito della comunicazione di esclusione dalle prove orali, ha presentato al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- 1) i propri elaborati;
- 2) il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove scritte;
- 3) il verbale della seduta di correzione degli elaborati del ricorrente;
- 4) l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali;
- 5) il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove orali;
- 6) gli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali.

Afferma il ricorrente, nel presente ricorso, che i documenti sono necessari anche per valutare l'opportunità di difendere in sede giudiziaria i propri interessi; in altri termini il ricorrente intende verificare se "la Commissione esaminatrice ha applicato lo stesso parametro di valutazione a tutti gli elaborati esaminati, se ed in che modo gli scritti giudicati sufficientemente idonei integrino i criteri qualitativi prefissati in sede di fissazione dei criteri di valutazione".

L'amministrazione, con nota del 22 dicembre 2008, a seguito della delibera del 4 dicembre 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 5 e 6.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. .... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria inviata alla Commissione il 3 febbraio 2009, ha specificato di non avere assunto alcuna decisione in ordine all'istanza di accesso ma di avere dato esecuzione alla delibera del C.S.M. del 14 luglio 1999 allegata; afferma, poi, di avere accolto parzialmente l'accesso ai documenti sulla base alla delibera del C.S.M. del 4 dicembre 2008, riassunta nel provvedimento del Ministero del 22 dicembre, la quale tuttavia, fa riferimento ad una propria precedente delibera del 20 dicembre 2006, la quale limita l'accesso ai seguenti documenti:

- elaborati dell'istante;
- verbale della Commissione esaminatrice recante la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove;
- verbale di correzione degli elaborati dell'istante;
- elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali o di una quota significativa di essi, comunque, non inferiore alla metà, senza indicazione del nome dell'autore.

Aggiunge, inoltre, l'amministrazione ha allegato il provvedimento del 21 novembre 2008, con il quale ha concesso l'accesso al documento di cui al punto n. 5, ossia verbale contenente i criteri di valutazione delle prove orali, il quale contiene anche il documento di cui al punto n. 2, ossia il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove scritte, conseguentemente l'amministrazione ha negato l'accesso solo agli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali (punto n. 6).

### **Diritto**

Il Ministero della Giustizia ha negato l'accesso agli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali (punto n. 6), rinviando alle delibere del C.S.M. del 4 dicembre 2008 e del 14 luglio 1999; quest'ultima è stata allegata al presente ricorso, mentre il contenuto della prima è riassunto nella delibera del C.S.M. del 4 dicembre.

Le delibere richiamate affermano che possa essere rilasciata copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente, senza, tuttavia, l'indicazione del nome dell'autore e che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà.

Il ricorrente attraverso la copia degli elaborati degli ultimi cinque concorrenti intende verificare se "la Commissione esaminatrice ha applicato lo stesso parametro di valutazione a tutti gli elaborati esaminati, se ed in che modo gli scritti giudicati sufficientemente idonei integrino i criteri qualitativi prefissati in sede di fissazione dei criteri di valutazione".

Al riguardo si rileva che, atteso che il C.S.M. ammette il diritto di accesso ad una quantità superiore alla metà dei candidati ammessi alle prove orali, nulla vieta che il ricorrente, per evidenti motivi di razionalità del proprio operato, possa effettuare delle richieste parziali. Infatti, l'eventuale mancanza di significatività di dati parziali può eventualmente costituire mancanza di prova della scorrettezza dell'operato della Commissione ma non può pregiudicare il diritto di accesso che resta insindacabilmente libero di essere esercitato in tutto o in parte.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** G.G., viale ..... (BA)

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Terlizzi (BA)

**Fatto**

Il sig. G.G. e il sig. B.G. hanno stipulato un contratto di locazione commerciale di una porzione del terreno sito nella contrada “.....”, del comune di Terlizzi., con destinazione d’uso a parcheggio per autoveicoli a servizio della residenza, di attività produttive e per i *camper service*, per la durata di anni sei. A seguito della richiesta del ricorrente di risoluzione del contratto per inadempimento del punto n. 5 del contratto, il sig. B.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Trani per risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c.

- Il sig. G.G., ha chiesto al comune di Terlizzi di potere accedere ai documenti relativi alla costruzione dell’area di parcheggio per autoveicoli su indicata.
- L’amministrazione comunale, con provvedimento del 30 dicembre 2008, a seguito dell’opposizione formulata dalla controinteressata D.V., proprietaria del suddetto terreno, ha negato l’accesso ai chiesti documenti. L’amministrazione ha, poi, comunicato che avverso il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso a questa Commissione.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. G.G. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La controinteressata D.V., ha inviato una nota a questa Commissione con la quale rileva la carenza di interesse del ricorrente atteso che l’inesistenza, al momento della presentazione dell’istanza di accesso, di alcun contratto di locazione, nonché la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Il controinteressato B.G., con memoria inviata a questa Commissione ha evidenziato la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente e l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 12, comma 4, lett. a) e b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l’ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

**PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** ....., via ..... Padova

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona

**Fatto**

Il Sottotenente di Vascello ..... ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare dal 6 ottobre 2003 al 5 aprile 2006. Successivamente al congedamento ..... si è avveduto che l'amministrazione non ha provveduto alla liquidazione di indennità ritenute spettantigli. Pertanto, il 1 dicembre 2008, ha presentato all'amministrazione un sollecito di liquidazione unitamente ad un'istanza di accesso ai seguenti documenti:

- 1) provvedimenti disciplinanti l'attribuzione dell'indennità di supercampagna riferita al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nel periodo 2003/2006;
- 2) i documenti relativi alla liquidazione dell'indennità di comando al Tenente di Vascello (CP) S.F. per il periodo nel quale è stato sostituito dal ricorrente, ossia dal 17 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e al Capitano di Corvetta S.N., per il periodo nel quale è stato sostituito dal ricorrente, ossia dal 1 luglio 2004 al 14 settembre 2005, al fine di dimostrare che i suddetti controinteressati non hanno percepito alcuna indennità.

Specifica sig. .... nel presente ricorso che i documenti di cui al punto n. 1 sono necessari per dimostrare la sussistenza del diritto alla percezione delle indennità, mentre quelli di cui al punto n. 2 servono per dimostrare che i controinteressati non hanno percepito alcuna indennità nel periodo nel quale sono stati sostituiti.

Aggiunge, poi, che nel ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego delle indennità, ha chiesto la sospensione del termine per decidere al fine di potere presentare una eventuale memoria difensiva predisposta sulla base dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con provvedimento del 13 gennaio 2009, ha negato la corresponsione delle indennità richieste ed ha concesso l'accesso a documenti che il ricorrente, nel presente ricorso lamenta essere solo parte rispetto a quelli richiesti, atteso che i medesimi fanno riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello richiesto.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. .... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota pervenuta a questa Commissione il 12 febbraio 2009, ha comunicato, quanto ai documenti di cui al punto n. 1, ossia provvedimenti disciplinanti l'attribuzione dell'indennità di supercampagna riferita al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nel periodo 2003 - 2006, di avere concesso l'accesso a tutti i documenti ritenuti d'interesse per il ricorrente.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, ossia quelli relativi all'indennità di comando spettante/percepita dal personale sostituito dal ricorrente l'amministrazione afferma di averne silenziosamente negato l'accesso per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati.

### **Diritto**

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato ai controinteressati il Tenente di Vascello (CP) S.F. e il Capitano di Corvetta S.N.

Il Sottotenente di Vascello ....., lamenta che l'amministrazione ha rilasciato solo parte dei documenti richiesti, in particolare avrebbe negato l'accesso proprio ai provvedimenti vigenti nel periodo nel quale il ricorrente era in ferma, tra i quali il D.M. sull'indennità di supercampagna per i militari delle Capitanerie di Porto per il periodo 2003/2006.

Al riguardo questa Commissione ritiene che il ricorrente sia senz'altro titolare di un interesse attuale e concreto ad accedere ai provvedimenti regolanti l'erogazione delle indennità, atteso che i medesimi sono necessari per dimostrare nel procedimento gerarchico in corso la titolarità del diritto, qualora esistenti.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 2, per ragioni di tutela del c.d. diritto alla privacy dei controinteressati. Tuttavia, il comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, afferma che, in caso di documenti contenenti dati comuni "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Poiché gli statini di erogazione delle indennità contengono dati comuni, si ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** ....., via dei Ciclopi 26, 0042 Anzio (RM)

contro

**Amministrazione resistente:** Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

**Fatto**

Il sig. .... aveva presentato istanza di accesso, il 24 ottobre 2008, nella forma della presa visione e successivamente di estrazione di copia, al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto le seguenti deliberazioni del CNIPA:

- 1) deliberazioni dal n. 6a al n. 6g del 2008;
- 2) deliberazioni dal n. 43a al n. 43e del 2008;
- 3) deliberazioni dal n. 57a al n. 57t del 2008;
- 4) deliberazione n. 19 del 2008;
- 5) deliberazione n. 44 del 2008.

Specificava il sig. .... di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, che dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica-logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica amministrazione è stato trasferito, dal 1 gennaio 2004, presso il CNIPA. Quest'ultimo, con successivi ordini, di servizio ha deliberato la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative. Il ricorrente riferisce che il CNIPA ha ritenuto di non affidargli alcun incarico, ciò nonostante fosse stato nominato responsabile di unità organizzativa fin dal 1999. Il ricorrente ha, conseguentemente, avviato un contenzioso nei confronti del CNIPA lamentando l'illegittimo demansionamento.

Chiariva infine, il sig. .... nell'istanza del 24 ottobre che i documenti sono richiamati nell'ordine di servizio n. 3 del 2008 con il quale l'amministrazione ha proceduto alla revisione della struttura organizzativa; pertanto, i documenti sono necessari per "assicurare la tutela dei propri diritti in relazione alla corretta applicazione del proprio contratto di lavoro con il CNIPA".

L'amministrazione, poiché le deliberazioni richieste riguardano il personale con qualifica dirigenziale, aveva negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istante non è titolare di un interesse attuale, dal momento che non si è realizzata alcuna lesione nella sfera del richiedente. Il CNIPA sostiene a supporto del proprio diniego che il sig. .... non vanta un interesse concreto all'accesso non avendo i documenti richiesti un riflesso diretto sulla sua posizione. Ritiene, infine, l'amministrazione che il l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sulla propria attività vietato dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 13 novembre 2008 il sig. .... aveva presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

Questa Commissione nella seduta del 16 dicembre 2008 aveva dichiarato fondato il ricorso. Tuttavia, l'amministrazione, con provvedimento del 5 febbraio 2009, ha ritenuto di dare copia solo delle deliberazioni nn. 19 e 44 del 2008.

Avverso l'indicato provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione, ha ribadito le ragioni poste a base del parziale diniego, ossia che, poiché le deliberazioni non ammesse all'accesso non hanno natura organizzativa riguardando il conferimento di incarichi dirigenziali a personale di prima e seconda fascia già titolare di tale tipologia di incarichi. Afferma, poi, l'amministrazione che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso innanzi al T.A.R.

### **Diritto**

Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990, "contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta".

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento  
impiego del personale

**Fatto**

Il sig. ...., ufficiale dell'esercito in servizio permanente presso la caserma "....." di ..... (VA), riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente per il tramite del comando di appartenenza, tre distinte istanze di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, con due richieste del 25 novembre 2008, il richiedente ha domandato l'accesso agli atti dei trasferimenti disposti d'autorità nell'anno 2002/2003 (a), nonché gli atti relativi al trasferimento disposto nei confronti del ..... alla sede di ..... (b). Con una terza istanza del 4 dicembre 2008 il ..... ha chiesto l'accesso agli atti relativi all'iter selettivo per la individuazione degli ufficiali da ammettere alla frequenza del 10° corso ISSMI (c).

L'amministrazione non ha fornito risposta alle istanze nei trenta giorni successivi e, pertanto, sul silenzio rigetto così formato, il sig. .... in data 23 gennaio 2009 ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 29 gennaio) alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 febbraio l'amministrazione ha inviato propria nota difensiva contenente una diversa prospettazione dei fatti oggetto del presente gravame. In particolare l'amministrazione rileva la mancata formazione del silenzio avendo dato riscontro alle istanze di accesso con tre note del 22 gennaio u.s. Nel merito l'amministrazione rileva quanto segue: in ordine ai documenti di cui alla lettera (a) l'amministrazione eccepisce la mancanza d'attualità di interesse del richiedente; in merito ai documenti sub lettera (b) si fa presente che l'accesso è stato differito di un anno conformemente al disposto di cui all'allegato 1, punto 8, D.M. 14.06.1995, n. 519; quanto ai documenti di cui alla lettera (c) l'amministrazione conferma senza ponderare nuovamente gli interessi in gioco, il proprio precedente diniego espresso in data 9 dicembre 2002.

**Diritto**

Quanto ai documenti di cui alla lettera (a) delle premesse in fatto il richiedente vanta la titolarità di un interesse qualificato all'accesso, essendo direttamente interessato a verificare la legittimità di trasferimenti presso una sede cui aspira. Tuttavia, essendo presenti controinteressati non individuabili dal ricorrente nelle persone di coloro cui i trasferimenti si riferiscono, l'amministrazione dovrà notificare il presente gravame a costoro.

Quanto ai documenti di cui alla lettera (b) delle premesse in fatto la Commissione non può che rilevare la presenza di una norma regolamentare posta a fondamento del differimento, sulla quale non ha potere di pronunciarsi. Sul punto, quindi, il gravame non può essere accolto.

Si osserva peraltro, che con il provvedimento del 23 gennaio u.s. l'amministrazione, oltre a differire l'accesso, ha accolto parte dell'istanza di accesso

## PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

consegnando al richiedente copia della scheda informativa da lui compilata. Quanto ai documenti di cui alla lettera c il ricorso deve essere respinto, atteso che sulla stessa fattispecie era già intervenuto un provvedimento di diniego del 2002, successivamente meramente confermato dall'amministrazione stessa. Non avendo l'amministrazione provveduto ad una nuova ponderazione degli interessi sottostanti l'istanza di accesso, il provvedimento dell'amministrazione non è suscettibile di impugnazione per decorso dei termini.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge con riferimento ai documenti di cui alle lettere (b) e (c).

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera (a), La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di **controinteressati** allo stato **non individuabili**, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Dott.ssa .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Presidente della commissione di valutazione dei dirigenti

**Fatto**

La dott.ssa ....., dirigente amministrativo di ruolo presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 25 settembre 2008, su richiesta del direttore generale del Tribunale del 9 settembre dello stesso anno, veniva sottoposta a procedimento ispettivo. Nella lettera di incarico in possesso degli ispettori, di cui veniva data lettura alla dott.ssa ....., si evidenziavano le ragioni dell'avvio del procedimento ispettivo, volto ad accertare lo stato dei rapporti dell'odierna ricorrente con i magistrati del Tribunale e con il capo servizio nonché eventuali disservizi (soprattutto nel settore civile) derivanti da ordini di servizio imputabili alla ..... Riferisce altresì la ricorrente di una convocazione (in data 21 novembre 2008) da parte dell'amministrazione per essere sentita nell'audizione del 24 novembre in merito ai fatti oggetto di contestazione. Nel corso di tale audizione l'odierna ricorrente avrebbe richiesto verbalmente l'accesso al verbale dell'audizione medesima nonché agli atti della procedura di valutazione della prestazione lavorativa della ricorrente per l'anno 2008 e agli atti inerenti l'eventuale applicazione di misure di responsabilità dirigenziale nei confronti della richiedente. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la dott.ssa ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 gennaio 2009 (pervenuto il successivo 27 gennaio) chiedendone l'accoglimento. In data 11 febbraio l'amministrazione ha inviato una nota difensiva nella quale, tra l'altro, eccepisce la mancata presentazione di istanza formale di accesso da parte della dott.ssa .....

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di certezza in merito alla formazione del silenzio impugnato con l'atto introduttivo del presente procedimento. In particolare si osserva che, pur essendo prevista dall'ordinamento la possibilità di scelta tra l'esercizio del diritto di accesso in via informale (e dunque anche in forma orale) e in via formale, ai fini della presentazione del ricorso di cui agli artt. 25, legge n. 241/90 e 12, d.P.R. n. 184/2006 occorre che il silenzio si sia formato su una richiesta scritta dell'istante. Se così non fosse la Commissione si troverebbe a decidere di ricorsi rispetto ai quali l'osservanza dei termini di presentazione si fonderebbe esclusivamente sulla prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa in più di un'occasione si è espressa nel senso che l'accesso informale si riferisce a fattispecie rispetto alle quali nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del richiedente e non siano coinvolte terze persone i cui dati figurino nei documenti oggetto dell'istanza. Tale ultimo profilo osta nel caso di specie alla proposizione di una richiesta di accesso informale, atteso che parte dei documenti sui quali si sarebbe formato il silenzio impugnato contengono

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

dichiarazioni rese da soggetti terzi rispetto all'istante facendo scattare l'obbligo della presentazione di una richiesta formale di accesso.

### **PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d'accesso ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Arch. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Sora (FR)

**Fatto**

L'Arch. .... riferisce di aver presentato in data 11 dicembre 2008 istanza di accesso all'amministrazione comunale resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti relativi al governo ed all'assetto del territorio comunale collegati al rilascio di concessione edilizia in capo all'istante.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 30 gennaio 2009 l'Arch. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rigetto, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato dall'Arch. ....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale (come nel caso di specie), il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane S.p.A.

**Fatto**

Il Sig. .... riferisce di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente resistente dal 1 marzo 2004 sino al mese di maggio del 2005 quando il rapporto di lavoro è cessato per risoluzione derivante dal superamento del periodo di comporto. L'odierno ricorrente, pertanto, con più richieste di accesso - l'ultima delle quali datata 10 ottobre 2008 e ricevuta dall'amministrazione resistente in data 20 ottobre 2008 - chiedeva di poter accedere a tutti i documenti che lo riguardassero al fine di ricostruire l'attività lavorativa svolta e la conseguente posizione previdenziale. L'Amministrazione non ha fornito risposta a nessuna delle istanze e quindi, contro il silenzio venuto a formarsi, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 gennaio u.s. (pervenuto il successivo 10 febbraio) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 20 dicembre 2008 e che l'istanza di riesame è datata 26 gennaio 2009, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli studi di Palermo

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di essere stato escluso da un concorso, bandito da parte resistente, per la copertura di quattro posti di manager didattico. L'esclusione dalla procedura concorsuale dipendeva, a dire dell'amministrazione, dalla mancata sottoscrizione del curriculum vitae da parte dell'odierno ricorrente. Pertanto, in data 2 dicembre 2008 il sig. .... presentava formale istanza di accesso alla propria domanda di partecipazione al concorso ed al proprio curriculum. L'Università, con nota datata 8 gennaio 2009, negava l'accesso ritenendo l'istante privo di interesse diretto concreto e attuale.

Contro tale diniego il ..... ha presentato in data 6 febbraio u.s. (pervenuto il successivo 12 febbraio) ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 16 febbraio u.s. l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese incentrate prevalentemente sul difetto del carattere dell'attualità dell'interesse del richiedente e insistendo, quindi, per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto al difetto di interesse all'accesso eccepita da parte resistente, la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso (domanda di partecipazione al concorso e *curriculum vitae*) riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). In particolare occorre ribadire come i requisiti dell'interesse ad accedere previsti dal Capo V della legge n. 241/90 non debbono essere riscontrati con riferimento alle richieste di accesso partecipative come quella in esame, per le quali la legittimazione a conoscere i documenti formati nel quadro di un certo procedimento deriva e si esaurisce nella stessa partecipazione dell'istante al procedimento medesimo.

Alla luce di ciò i motivi di diniego opposti da parte resistente col provvedimento impugnato e ribaditi nella memoria difensiva del 16 febbraio u.s. sono destituiti di giuridico fondamento e l'accesso deve essere consentito.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Prof. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente - Salerno

**Fatto**

Il Prof. ...., docente di discipline giuridiche ed economiche presso la sede coordinata di ..... dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data 12 dicembre 2008 istanza di accesso agli atti di nomina del Dirigente scolastico di alcuni suoi collaboratori (vice direttore delle sedi coordinate, docente vicario, addetti alla presidenza etc.).

In un primo momento l'amministrazione scolastica ha invitato il richiedente a prendere contatti con l'ufficio competente per consentire l'esercizio del chiesto accesso. Successivamente, al contrario, negava l'accesso con provvedimento del 10 gennaio u.s. consegnato il 12 gennaio 2009 al richiedente ritenendo, con specifico riferimento alla domanda di accesso, che la stessa non fosse sufficientemente motivata e quindi priva di interesse diretto, concreto ed attuale.

Contro tale determinazione il prof. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in data 11 febbraio 2009. In data 23 febbraio l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese, eccependo, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione a sostegno della richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è infondato e va respinto.

Nel dettare la disciplina del diritto di accesso, con particolare riferimento - come nel caso di specie - al c.d. accesso informativo il legislatore ha espressamente addossato al richiedente l'onere di comprovare la titolarità di situazione giuridica legittimante l'accesso corrispondente al contenuto di altra situazione giuridicamente tutelata. Ciò allo specifico fine di evitare di trasformare l'accesso in uno strumento di controllo diffuso sull'azione amministrativa da parte di chiunque dichiari *sic et simpliciter* di avervi interesse. Lo strumento a disposizione dell'amministrazione per valutare la sussistenza di tale profilo è costituito dalla motivazione dell'istanza di accesso dalla quale il destinatario dell'istanza deve poter cogliere gli elementi utili che supportano la legittimazione del richiedente.

Nel caso oggetto del presente gravame, il prof. .... ha formulato una richiesta di accesso che non soddisfa i requisiti appena descritti. Ed invero, come risulta dall'istanza allegata, i documenti domandati dall'odierno ricorrente lo sono dichiaratamente "allo scopo di esame per la tutela in giudizio di ogni diritto". Si tratta di una motivazione che integra gli stremi di una mera clausola di stile che nulla dice in ordine alla titolarità di un interesse sufficientemente qualificato all'accesso. In questo stesso senso, peraltro, si è già espresso il Giudice amministrativo: "La motivazione di una istanza di accesso a documenti amministrativi la quale si limiti a specificare che

## PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

"tale documentazione verrà usata a fini giudiziali e quindi difensivi", per la sua indeterminatezza, non appare idonea ad integrare quell'interesse serio e non meramente emulativo, necessario a fondare la legittimità della richiesta di accesso e ad evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare. Ciò vale, a maggior ragione, quando l'esercizio del diritto di accesso si ponga astrattamente in contrasto con il diritto dei terzi alla riservatezza, avendo l'amministrazione il dovere di valutare, con riguardo al caso concreto, il rilievo delle contrapposte esigenze al fine di limitare il sacrificio del primo alle sole ipotesi in cui la tutela della riservatezza risulti imposta da ragioni di particolare rilievo e pregnanza" (T.A.R. Firenze, Toscana, Sez. I, 15 marzo 2004, n. 732).

Anche il profilo attinente la tutela della riservatezza di terzi, richiamato dal T.A.R. Toscana, osta ulteriormente all'accoglimento del presente ricorso atteso che, nonostante il ricorrente affermi l'assenza di controinteressati, essi debbono ritenersi esistenti nel caso di specie, considerata la tipologia dei documentai richiesti dal prof.

.....

Per i suesposti motivi il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** ..... dei F.lli ..... & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore  
contro

**Amministrazione resistente:** Enel Distribuzione S.p.A. e Enel Energia S.p.A.

**Fatto**

La ..... dei F.lli ..... & C. s.n.c., con due distinte raccomandate a/r inviate rispettivamente alla Enel Distribuzione S.p.A. ed alla Enel Energia S.p.A., esercitava il proprio diritto di accesso agli atti relativi all'avvenuta procedura di sostituzione del contatore elettrico, con specifico riguardo alle copie dei documenti contenenti le annotazioni dei consumi da parte dell'operatore a ciò preposto, chiedendo altresì di conoscere con quali criteri era stato computato il consumo da parte dell'istante al 31.03.2008, di una quantità di energia che, a dire dell'istante, sarebbe stato anomalo ed esorbitante.

L'Enel Energia S.p.A. riscontrando, con una nota pervenuta in data 19.01.2009, una comunicazione dell'odierna ricorrente del 23.09.2008 - relativa ad una fattura emessa dalla predetta società in data 8.07.2008, in cui veniva riportato il consumo, stimato dal distributore, ritenuto esorbitante dalla società ricorrente - precisava che quanto addebitato nella predetta fattura corrispondeva ai consumi effettivi riscontrati dal distributore territorialmente competente.

Trattandosi di una risposta ad una richiesta di chiarimenti del 23.09.2008, ad avviso dell'odierna ricorrente, la predetta nota non potrebbe essere considerata riscontro all'istanza di accesso.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, la ricorrente, in data 19.01.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per ottenere l'accesso ai documenti inutilmente richiesti alle società indicate in epigrafe. Successivamente, in data 18.02.2009, il legale della ricorrente ha comunicato alla Commissione che, con nota del 17.02.2009, è stata accolta l'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, per esser stata accolta, successivamente alla proposizione del ricorso, l'istanza di accesso della ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Polis S.p.A., quale agente per la riscossione dei tributi nella Provincia di Napoli

**Fatto**

Il signor ....., essendo stato informato della insistenza di un'ipoteca legale di secondo grado su quota parte dell'abitazione principale del ricorrente, a norma dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 dalla Banca alla quale si era rivolto per ottenere un finanziamento garantito da ipoteca di secondo grado, in data 5 dicembre 2008 rivolgeva alla Equitalia Polis S.p.A., quale concessionaria del servizio riscossione tributi nella provincia di Napoli, istanza di accesso per acquisire copia dell'atto amministrativo dell'8.03.2005 della Gest Line S.p.A. (attualmente Equitalia Polis S.p.A.), concessionaria della riscossione dei tributi nella Provincia di Napoli .

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, il ricorrente, in data 5.02.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per ottenere l'accesso al documento in questione ed alla relativa notificazione.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso del ricorrente sia sorretta da un suo interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dell'atto amministrativo in base al quale è stata iscritta ipoteca di secondo grado in favore della concessionaria della riscossione dei tributi nella Provincia di Napoli, la sussistenza di tale ipoteca avendo precluso l'ulteriore corso della procedura attivata dal ricorrente per ottenere un finanziamento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Non può negarsi, inoltre, la legittimazione passiva della Equitalia Polis S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), trattandosi di un'istanza di accesso ad un documento riconducibile all'attività di pubblico interesse svolta dalla predetta società.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** R.C.G. LTD e R.C.G. S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate Ufficio di Tivoli

**Fatto**

In data 3 dicembre 2008 la R.C.G. LTD e la R.C.G. S.r.l. presentavano all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tivoli formale istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 e dell'art. 69 del d.P.R. n. 600/73, alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006 e 2007 del signor .....

A sostegno della loro istanza di accesso le odierne ricorrenti deducevano la necessità di acquisire i documenti richiesti per difendersi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, promosso dal signor ..... mediante l'impugnazione del suo licenziamento da parte delle società ricorrenti.

La predetta istanza veniva ricevuta dall'amministrazione in data 9.12.2008.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, le ricorrenti, in data 5.02.2009, adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir ordinare all'Agenzia delle Entrate di Tivoli di fornire copia di tutti i documenti relativi all'intera dichiarazione dei redditi, compresi i quadri VA e VE del signor ..... per gli anni 2006 e 2007.

In data 11.02.2009 l'Agenzia delle entrate ufficio di Tivoli inviava una memoria nella quale giustificava il mancato accoglimento della istanza di accesso, richiamando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 241/90, che esclude dall'accesso i documenti che riguardano la vita privata di terze persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi finanziari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui essi si riferiscano, ed invocando il segreto d'ufficio di cui agli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 600/73 ed agli articoli 66 e 66-bis del d.P.R. n. 633/73.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso delle ricorrenti sia sorretta da un loro interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente all'esigenza di difendersi in giudizio nei confronti del signor ..... - che ha adito il Tribunale di Milano quale giudice del lavoro per ottenere, tra l'altro, la condanna delle ricorrenti a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della riassunzione - collegato ai documenti cui si chiede l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, avendo le ricorrenti necessità di accertare il luogo di produzione del reddito percepito dalla controparte negli anni 2008 e 2007.

All'accoglimento di tale istanza non osta l'esigenza di tutela della riservatezza del signor ....., alla luce dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

Né vale invocare il segreto d'ufficio, *ex art. 68 del d.P.R. n. 600/73*, per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso delle ricorrenti, ove si consideri che, ai sensi del comma 1 di tale disposizione, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 412/77, non è considerata violazione d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione provinciale del lavoro di Venezia.

**Fatto**

Con ricorso inviato in data 4.02.2009 il signor ....., titolare dell'omonima ditta, impugnava la nota del 24.12.2008 con cui la Direzione provinciale del lavoro di Venezia aveva rigettato l'istanza di accesso agli atti di ispezione ed alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti effettuati presso l'azienda e conclusi con il verbale di illecito amministrativo del 20.02.2008, proposta dall'odierna ricorrente ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in data 14.11.2008.

Il rigetto dell'istanza si fonda sul richiamo del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 4.11.1994, n. 757, in forza del quale sono sottratti al diritto di accesso documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa.

A sostegno del ricorso si deduce il difetto di motivazione ed il vizio di violazione di legge, sul rilievo che i documenti ai quali si è chiesto di poter accedere sarebbero assolutamente estranei alla programmazione dell'attività di vigilanza nonché alle modalità di svolgimento della stessa, essendo costituiti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati nel corso dell'ispezione svolta nei confronti della ditta di cui è titolare la ricorrente.

La Direzione provinciale del lavoro di Venezia, in data 17.02.2009, inviava una memoria nella quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per tardività, la sua inammissibilità, per omessa allegazione delle ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata a.r. di copia del ricorso ai controinteressati, ed argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

Preliminarmente la Commissione rileva l'infondatezza delle eccezioni procedurali sollevate dall'Amministrazione.

In primo luogo il ricorso appare tempestivo, essendo stato proposto in data 4.02.2009, vale a dire entro 30 giorni dalla data del 7.01.2009, in cui, come affermato dalla stessa Amministrazione, è stata ricevuta la nota con cui è stata rigettata l'istanza di accesso in questione.

Né si può sostenere che il ricorrente avrebbe dovuto notificare il proprio ricorso ai lavoratori che hanno reso dichiarazioni nel procedimento ispettivo concernente la ditta del ricorrente, quali soggetti controinteressati. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90, assumono la veste di controinteressati, in relazione all'istanza di accesso, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

Trattandosi di un'istanza di accesso a documenti contenenti notizie attinenti allo svolgimento del rapporto di lavoro non vengono in rilievo dati riservati, per cui i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni cui è interessato il ricorrente non sono qualificabili come controinteressati in senso tecnico.

La Commissione non può non concordare con il ricorrente nel ravvisare l'assoluta estraneità dei documenti in questione alla programmazione dell'attività di vigilanza espletata istituzionalmente dall'Amministrazione indicata in epigrafe, nonché alle modalità di svolgimento della stessa. Si impone, pertanto, la conclusione che il rigetto dell'istanza in questione è ingiustificato.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto statale d'istruzione superiore .....  
di .....

**Fatto**

Con nota del 9.12.2008 la professoressa ....., a mezzo del suo legale, rivolgeva all'I.S.I.S. .... di ..... un'istanza di accesso diretta ad ottenere la possibilità di visionare e di estrarre copia di alcuni documenti concernenti la sua attività di insegnamento prestata presso il predetto Istituto dal 2005 in poi.

In data 9.01.2009 l'Istituto indicato in epigrafe, in risposta alla predetta istanza ne affermava la irricevibilità, per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 241/90, non essendo né dichiarato, né documentato l'interesse diretto concreto ed attuale della istante alla conoscenza degli atti cui chiedeva l'accesso, né la situazione giuridicamente tutelata tale da giustificare, in relazione all'eventuale coinvolgimento dell'istante in una controversia giudiziale, l'istanza in questione.

Con nota del 19.01.2009, l'odierna ricorrente contestava l'assunto dell'Amministrazione relativo all'inammissibilità dell'istanza e, richiamando la giurisprudenza che si era formata in materia, sosteneva la superfluità, nel caso di specie, di una puntuale motivazione in punto di interesse all'accesso, trattandosi di documenti di cui era parte l'istante, e ribadiva la richiesta di accesso.

Con nota del 21.01.2009 l'Amministrazione si dichiarava disponibile a far consultare all'odierna ricorrente tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale nonché il carteggio intercorso tra il Dirigente scolastico dell'I.S.I.S. .... ed il coordinatore dell'Istituto di ..... costituente una sezione associata dell'I.S.I.S. ....), ritenendo inutile l'esibizione del carteggio intercorso tra i Dirigenti scolastici dell'Istituto e l'odierna ricorrente e delle lettere di incarico da questa ricevute, trattandosi di atti che sono già nella sfera di disponibilità dell'istante.

Quanto all'istanza di accesso al fascicolo relativo alla nomina del tutor per la III Area nell'IPSSC ..... costituente sezione associata dell'I.S.I.S. ....) nell'anno scolastico 2008/2009, l'Amministrazione comunicava all'odierna ricorrente l'impossibilità di accoglierla, per non essere stato ancora formato tale fascicolo.

Infine si rappresentava l'impossibilità di evadere la richiesta di cui al punto 1) della nota del 9.12.2008 (avente ad oggetto gli atti mandati dalla Professoressa ..... ed inviati dai vari Dirigenti scolastici per gli anni 2005 e 2006), non essendo stati citati gli estremi dei documenti richiesti ovvero gli elementi atti a consentirne l'identificazione da parte dell'Amministrazione, come prescrive l'art. 3, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 352/92.

Con nota del 10.02.2009 la professoressa ..... adiva la Commissione di accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione l'esibizione di tutti i documenti indicati nell'istanza di accesso.

In data 14.02.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale comunicava di aver accolto l'istanza di accesso agli atti riguardanti la nomina del tutor per la III Area nell'IPSSC ..... nell'anno scolastico 2008/2009, ribadendo il

proprio assunto circa l'inutilità dell'esibizione del carteggio intercorso tra la ricorrente e i Dirigenti scolastici dell'Istituto che si sono avvicinati dal 2005 in poi e confermando il rifiuto opposto alla richiesta di accesso agli atti di cui al punto 1) dell'istanza del 9.12.2009, in ragione della difficoltà anche semantica di individuare i documenti in questione.

### **Diritto**

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile per cessata materia del contendere e, per la restante parte, merita di essere accolto.

Quanto ai documenti indicati al punto 1) dell'istanza di accesso del 9.12.2008 (atti mandati dalla ricorrente ed inviati dai vari Dirigenti scolastici per gli anni 2005 e 2009), si deve convenire con l'Istituto scolastico nel rilevare l'assoluta genericità della relativa istanza, sprovvista com'è dell'indicazione degli estremi dei documenti o comunque di elementi che ne consentano l'identificazione da parte dell'Amministrazione, che comunque non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (arg. *ex art.* 2, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006).

Pertanto il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per carenza di motivazione in ordine all'interesse sotteso all'istanza di accesso a siffatti documenti.

Lo stesso ricorso nella parte in cui mira ad ottenere l'accesso al fascicolo relativo alla nomina del tutor per la III Area nell'IPSSC ..... nell'anno scolastico 2008/2009, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'amministrazione accolto l'istanza di accesso agli atti riguardanti la nomina del tutor per la II Area nell'IPSSC ..... nell'anno scolastico 2008/2009, come risulta dalla memoria inviata in data 14.02.2009.

Si deve ritenere cessata la materia del contendere anche con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti pacificamente messi a disposizione della ricorrente dall'Amministrazione (atti contenuti nel fascicolo personale della Professoressa .....; carteggio intercorso tra la ricorrente ed il coordinatore dell'Istituto di .....), per cui il ricorso va dichiarato improcedibile *in parte qua*.

Il ricorso merita di essere accolto con esclusivo riferimento alla denuncia dell'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso al carteggio intercorso tra i vari Dirigenti scolastici che si sono succeduti nella gestione dell'Istituto e la ricorrente ed alle lettere di incarico ricevute dalla stessa, la sussistenza dell'interesse ad accedere a tali atti non essendo esclusa dalla circostanza che si tratta di atti già nelle mani dell'interessata.

### **PQM**

La Commissione, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso con riferimento ai documenti specificamente indicati in motivazione, e dell'improcedibilità dello stesso, per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte concernente i documenti messi a disposizione della ricorrente da parte dell'Amministrazione, accoglie il ricorso nel resto e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di  
Vicenza

**Fatto**

Il signor ....., con istanza di accesso presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, chiedeva di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla pratica protocollo 4875 Oil Italia S.r.l. relativa all'impianto di distribuzione carburante in Montecchio maggiore via ..... detenuta dai Vigili del Fuoco di Vicenza, ed in particolare dei disegni, degli elaborati grafici e delle relazioni relativi al predetto impianto da cui si potesse evincere il percorso dei tubi di alimentazione delle bocchette di distribuzione del carburante, dei depositi sotterranei dello stesso e dei tubi di sfiato del gas. A sostegno dell'istanza di accesso il ricorrente assumeva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, avendo intenzione di adire il giudice civile al fine di ottenere la rimozione - oltre che delle opere murarie che avrebbero invaso l'immobile di sua proprietà - delle tubazioni di scarico gas del predetto impianto di carburante, asseritamente collocate in violazione della normativa sulle distanze.

Maturatosi il silenzio-rigetto dell'istanza di accesso in data 7.11.2008, il signor ....., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere l'accesso alla documentazione inutilmente richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 14.01.2009, rilevato che il ricorso era stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla data di formazione del silenzio rigetto, dichiarava dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

In data 12.02.2009, il signor ..... chiedeva alla Commissione la revocazione della decisione adottata in data 14.01.2009 per errore di fatto, essendosi erroneamente ritenuto che il ricorso originario era stato proposto in data successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, laddove il ricorso era stato inviato a mezzo del servizio postale in data 4.12.2008, e conseguentemente l'accoglimento del ricorso.

**Diritto**

Il ricorso originario, previa revocazione della decisione adottata in data 14.01.2009, deve essere accolto.

Sussistono i presupposti per applicare analogicamente l'art. 395, n. 4 del c.p.c., a norma del quale sono revocabili le sentenze qualora siano l'effetto di un errore di fatto risultante dagli di causa.

Nel caso di specie è indubbio che la Commissione ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso originario sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorso era stato

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dal 7.11.2008, vale a dire dalla data di formazione del silenzio-rifiuto, nonostante il fatto che dalla busta di invio del ricorso risultasse la spedizione dello stesso in data 4.12.2008.

Il ricorso merita di essere accolto, essendo evidente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente alla conoscenza della documentazione cui si era chiesto l'accesso, ai fini della difesa in giudizio del diritto dominicale sull'immobile di sua proprietà.

### **PQM**

La Commissione, previa revocazione della propria precedente decisione del 14.01.2009, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di Catenanuova

**Fatto**

Il signor ....., il 23 dicembre 2008, ha formulato un'istanza di accesso alla Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di Catenanuova volta ad ottenere:

- 1) copia delle annotazioni e/o del rapporto, informativa od ogni altro atto comprovante i pernottamenti del figlio F. .... in casa del padre, odierno ricorrente;
- 2) copia del verbale di sommarie informazioni rese da lui stesso il 27 ottobre 2006, per dimostrare l'infondatezza delle dichiarazioni contenute e procedere alla tutela dei propri diritti in altra sede.

L'istante ha, infatti, proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, contro il provvedimento della Questura di Enna di revoca di detenzione d'armi, ed in particolare della licenza di porto di fucile per uso caccia che, al momento dell'accertamento, veniva motivato sulla base del presupposto della convivenza del signor ..... con il proprio figlio P. ...., a carico del quale sussistevano vari giudizi penali, che potevano lasciare presupporre possibili abusi del titolo di possesso di porto di fucile da parte di quest'ultimo.

Con nota del 29 dicembre 2009, l'amministrazione resistente ha respinto la suddetta istanza.

Pertanto, il signor ....., in data 27 gennaio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

L'amministrazione resistente, il 20 febbraio 2009 ha trasmesso una memoria con cui ha confermato il diniego espresso.

**Diritto**

Preliminarmente, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso. Si ritiene, infatti, fondata, la richiesta del signor ..... di ottenere copia del verbale di sommarie informazioni rese da lui stesso il 27 ottobre 2006, per dimostrare l'infondatezza delle dichiarazioni contenute nelle stesse.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto

1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - anche nell'eventuale bilanciamento degli interessi contrapposti - è comunque prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Rispetto, invece, alla richiesta dell'odierno ricorrente di avere copia delle annotazioni e/o del rapporto, informativa od ogni altro atto comprovante i pernottamenti del figlio F. ...., si rileva che l'amministrazione resistente correttamente ha ritenuto che si trattasse di documenti sottratti all'accesso, sia in quanto afferenti ad atti giudiziari e come tali accessibili soltanto secondo le modalità stabilite dal codice di procedura penale, sia in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, nonché del D.M. n. 519/95.

La Commissione ritiene che i documenti siano accessibili dal momento che gli atti e le annotazioni relazioni ai pernottamenti del figlio F. .... non hanno carattere di atti giudiziari.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** ITC ..... di Roma

**Fatto**

Il signor ....., con nota del 27 dicembre 2008, ha chiesto - genericamente sulla base della legge n. 241/90 - al dirigente competente dell' ITC ..... di Roma di avere copia del registro di protocollo con cui è stata acquisita la nota dell'USP di Roma n. 30181 del 26 settembre 2006 e della e-mail in cui risultava allegata tale nota, nonché di conoscere il nome del soggetto che ha proceduto all'invio della stessa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei termini di legge, alla suddetta istanza, il signor ..... ha presentato un ricorso alla scrivente Commissione contro tale diniego tacito.

L'amministrazione resistente, il 16 febbraio 2009 ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione con cui ha confermato il diniego all'istanza di accesso del signor .....

**Diritto**

La Commissione rileva, in primo luogo, il difetto di un interesse ad agire dell'odierno ricorrente che sia diretto, concreto e attuale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Presupposto non individuabile nel ricorso in questione.

Il 16 febbraio 2009, l'amministrazione resistente ha inviato una nota alla scrivente Commissione nella quale ha espresso il proprio diniego a quanto richiesto dal signor .....

**PQM**

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera b), del d.P.R. n. 184/2006, dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento della  
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane

**Fatto**

Il signor ....., agente scelto della Polizia di Stato, il 20 dicembre 2008, ha chiesto al dirigente competente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia di Milano di avere copia dei documenti relativi al procedimento amministrativo riguardante la segnalazione disciplinare, datata 10 ottobre 2005, effettuata nei suoi confronti a firma del Questore di Vercelli, per potere provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, lo scorso 5 febbraio 2009, ha trasmesso al signor ..... la documentazione richiesta omettendo i dati personali e riservati di terzi soggetti, richiamati nella stessa.

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza di accesso, il signor ..... il 9 febbraio 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l'accesso integrale alla documentazione richiesta.

Il 16 febbraio 2009, il signor ..... ha presentato un'integrazione al presente ricorso, specificando nuovamente il proprio interesse all'accesso richiesto ed in particolare che la suddetta segnalazione è stata di ostacolo alla sua richiesta di trasferimento, senza che gli venisse mai notificata alcuna contestazione di addebito disciplinare riconducibile alla segnalazione stessa.

Nella medesima data, la Questura di Vercelli ha inviato una nota con cui ha comunicato di avere già consentito l'accesso in ottemperanza della decisione della scrivente Commissione del 14 gennaio u.s., mentre il 19 febbraio u.s. il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato di avere trasmesso la documentazione richiesta dal sig. .... al reparto di appartenenza del medesimo al fine di soddisfarne l'istanza di accesso presentata.

**Diritto**

L'amministrazione, motiva il parziale accesso agli atti richiesti richiamando alcune norme fondamentali a tutela della riservatezza di terzi soggetti, che potrebbero essere lesi dalla divulgazione dei loro dati personali.

In primo luogo, vi è il richiamo al disposto dell'art. 8, lettera d), del d.P.R. n. 184/2006, relativo al contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni, per cui i provvedimenti generali organizzatori adottati dalle stesse possono riguardare, tra l'altro, l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, con l'adozione di misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In questo caso, dunque, rientra nelle facoltà dell'amministrazione resistente la decisione di misure restrittive nell'esercizio del diritto di accesso dell'istante per tutelare terze persone, che potrebbero essere controinteressate.

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

L'accesso limitato motivato con riferimento all'articolo 4, comma 1°, lett. i) del D.M. 10 maggio 1994 n. 415, è invece posto più specificamente a salvaguardia dell'esigenza di tutelare, nelle inchieste ispettive sommarie e formali nonché nelle verifiche ispettive ordinarie e straordinarie, la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese.

Infine, vi è il richiamo all'art. 16 della legge n. 15 del 2005, che ha sostituito integralmente il testo dell'art. 24 della legge n. 241, in cui è previsto che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Tuttavia, pur ritenendo fondate le motivazioni dell'amministrazione resistente, si rileva che la richiesta formulata dal signor ..... è fondata su esigenze di tutela dei propri diritti, pertanto - conformemente alla giurisprudenza maggioritaria sul tema in questione e alle numerose pronunce della scrivente Commissione - si ritiene che l'amministrazione resistente - sempre che non abbia già provveduto - debba informare i terzi soggetti controinteressati della suddetta richiesta di accesso nonché del presente ricorso, per consentire agli stessi un'eventuale liberatoria rispetto ai dati richiesti ovvero un'espressa opposizione all'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

### **PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Commissione Medica Ospedaliera

**Fatto**

Il signor ....., ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza per intervenuta riforma, mediante fax del 16 dicembre e successivamente mediante invio tramite raccomandata ricevuta dall'amministrazione resistente lo scorso 31 gennaio 2009, ha richiesto al Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Commissione Medica Ospedaliera l'ottenimento di copia di un verbale redatto dal Centro Militare di Medicina Legale della Polizia di Stato presso la Cecchignola di Roma. In tale documento, infatti, all'odierno ricorrente sono state riconosciute diverse patologie mediche ascritte quali cause di servizio, grazie a cui avrebbe la possibilità di accedere, a suo dire, a notevoli benefici economici, quali la pensione privilegiata, l'equo indennizzo, l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie nonché l'esonero totale dal pagamento dei ticket sanitari.

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ..... il 9 febbraio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere fondata la pretesa avanzata dal ricorrente.

Si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta per poter accedere ai benefici economici derivanti dallo status certificato nel verbale richiesto.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Si evidenzia, inoltre che, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione su questioni similari, in ogni caso il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad avere copia del verbale richiesto e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere, ROMA

**Fatto**

La sig. ...., dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003), ha chiesto, in data 7 gennaio 2009, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti:

- 1) provvedimento di assegnazione del responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella domanda di partecipazione per l'assunzione di un funzionario di II livello in ambito giuridico (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003) presso la Unioncamere nazionale;
- 2) provvedimento di assegnazione dell'incaricato o incaricati responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella domanda di partecipazione per l'assunzione di un funzionario di II livello in ambito giuridico (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003) presso la Unioncamere nazionale;
- 3) provvedimento di assegnazione del responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 14 febbraio 2005;
- 4) provvedimento di assegnazione dell'incaricato o incaricati responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 14 febbraio 2005;
- 5) provvedimenti del Segretario generale, adottati successivamente al ricevimento da parte di candidati partecipanti alla selezione per l'assunzione di un funzionario di II livello in ambito giuridico (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003) presso la Unioncamere nazionale di una missiva recapitata all'istante in data 10 dicembre 2004 e al ricevimento da parte dell'istante di una telefonata in data 29 marzo 2005.

Il contenuto minaccioso e intimidatorio sia della telefonata che della missiva hanno, dunque, indotto la signora ..... a chiedere l'esercizio del diritto di accesso per acquisire elementi per indagare sugli eventi accaduti descritti ed esperire le conseguenti azioni giurisdizionali a tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, con nota del 4 febbraio 2009, ha negato l'accesso ai primi quattro documenti richiesti "in ragione della genericità della motivazione posta a base dell'istanza di accesso e della mancata specifica indicazione della posizione giuridica soggettiva che si intende far valere". Rispetto alla richiesta di accesso ai provvedimenti del Segretario generale, invece, l'amministrazione ha fatto decorrere i termini di legge facendo così maturare un tacito diniego.

Avverso il provvedimento di diniego del 4 febbraio 2009, nonché contro il diniego tacito, la sig. ...., il 16 febbraio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

## Diritto

La scrivente Commissione ritiene che la ricorrente, quale concorrente risultata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale, al fine di tutelare la propria posizione, sia titolare di un interesse ad avere copia della documentazione attinente alla relativa procedura concorsuale.

In altri termini, la ricorrente è titolare di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della «stretta indispensabilità» prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite «modale» all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una

limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, i documenti richiesti non possono, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Infine, con riferimento al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Signora XY

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara  
e nei confronti:

**controinteressata:** WZ

**Fatto**

La signora XY, docente di lingua e civiltà inglese, iscritta nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ferrara, con nota del 6 novembre 2008, integrata con una successiva ed ulteriore nota l'11 dicembre 2008, asserendo un danno alla propria posizione professionale e per procedere alla tutela dei propri diritti, ha richiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara di potere avere accesso ai seguenti documenti:

- il provvedimento con cui nella graduatoria definitiva del luglio 2007 è stato attribuito un punto in più alla signora WZ rispetto alla sua posizione;
- la domanda di rettifica alla graduatoria presentata dalla signora WZ in data 18 luglio 2007;
- tutti i titoli culturali dichiarati dalla signora WZ per la classe di concorso A345 dal primo inserimento nella graduatoria ad esaurimento (luglio 2007) fino agli ultimi aggiornamenti (luglio 2008).

Con nota del 9 gennaio 2009, l'amministrazione resistente ha respinto la suddetta istanza non ravvisando i requisiti di attualità e concretezza dell'interesse in capo all'istante.

Pertanto, la signora XY, il 10 febbraio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della «stretta indispensabilità» prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite «modale» all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

## **PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Corpo della Guardia di Finanza

**Fatto**

Il signor ....., in data 12.02.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla graduatoria della prova preselettiva del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 25 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico del Corpo della Guardia di Finanza al quale aveva partecipato. L'interesse alla proposizione del ricorso nasce dal fatto che l'Amministrazione in data 4.02.2009 l'Amministrazione aveva accolto solo parzialmente l'istanza originaria del ricorrente del 30.12.2008, avendo consentito l'accesso solo a copia conforme dello stralcio della graduatoria contenente l'elenco dei candidati, senza che risultasse il punteggio attribuito ai concorrenti diversi dal ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento consolidato, confortato dalla giurisprudenza più recente (cfr., per tutti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3809/2006), secondo la quale, con riferimento alle schede di valutazione ed agli elaborati scritti di un concorso pubblico, la partecipazione ad un concorso pubblico fa venir meno l'esigenza di tutela della riservatezza dei candidati che, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Ne consegue che, tali atti, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio relativo all'istanza di accesso a tali atti, alla cui ostensione non si possono opporre.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alla graduatoria compilata sulla base della valutazione delle prove di esame e dei titoli.

Si deve riconoscere, pertanto, il diritto del ricorrente ad accedere alla graduatoria nella sua integralità.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Salerno - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale

**Fatto**

Il signor ....., il 24 novembre 2008 - a seguito del rigetto della propria istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo da parte della Questura di Salerno - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - ha formulato un'istanza di accesso a quest'ultima amministrazione volta ad ottenere la visione e la copia di tutti gli atti inerenti al relativo procedimento.

La Questura di Salerno, con una nota del 9 dicembre 2008, notificatagli lo scorso 11 febbraio 2009, in relazione agli atti del fascicolo richiesti, ha consentito l'accesso solo al certificato del casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti richiesti a carico del signor ....., escludendo tutti i restanti atti che rientrano nelle categorie previste dall'art. 3 par. b) del D.M. n. 415/94.

Pertanto, il signor ....., in data 18 febbraio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l'accoglimento della propria istanza di accesso "all'intera documentazione costituente il fascicolo istruttorio, in particolare a quella relativa alle informative di polizia dalle quali si evincono le motivazioni addotte al diniego di rilascio della licenza richiesta".

**Diritto**

La Commissione rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso. Si ritiene, infatti, fondata, la richiesta del signor ..... di ottenere copia integrale della documentazione concernente il procedimento di rilascio della licenza richiesta ed il successivo rigetto della stessa, per tutelare i propri diritti e la propria immagine, considerate le motivazioni poste alla base del provvedimento stesso ("per carenza di sicuro affidamento di non abusare dell'autorizzazione richiesta, sia in relazione alla pendenza penale pendente nei suoi riguardi per i reati di rissa e lesioni e per la convivenza con il genitore sig. .... che da informazioni d'ufficio è risultato persona che per la sua condotta non fornisce sufficiente affidamento di non abusare delle armi che ella potrebbe detenere in caso di accoglimento dell'istanza e di cui, attesa la convivenza, avrebbe disponibilità di fatto").

A parere della scrivente Commissione, nonché del giudice amministrativo di prime cure (sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004), deve considerarsi il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui,

in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Il documenti richiesti non possono, dunque, ritenersi inaccessibili, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - anche nell'eventuale bilanciamento degli interessi contrapposti - è comunque prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Nel caso in esame al ricorrente, in particolare, è stato negato l'accesso agli atti del procedimento, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio di rigetto del provvedimento autorizzativo del porto d'armi, che rientrano nelle categorie previste dall'art. 3 par. b) del D.M. n. 415/94.

Il decreto del Ministero dell'Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il successivo D.M. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito della disponibilità del Ministero dell'Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all'accesso e, tra questi contempla "le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità"(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso, le "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'attività di prevenzione e repressione della criminalità..." (lett. b), nonché "atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati..." (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte.

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo T.A.R. Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell'ambito della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che "va consentito, per garantire il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto ai sensi dell'art. 3, D.M. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, alcoolista cronico" (T.A.R. Liguria, 22 giugno 1999, n. 351).

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto.

Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l'accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli "*omissis*".

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** CC e C snc di ZMA e CC

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione provinciale del lavoro di Vicenza

**Fatto**

Con ricorso del 17.02.2009 il signor CC e C snc di ZMA e CC adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi impugnando la nota prot. n. 2468 del 19.01.2009, con cui la Direzione Provinciale del lavoro di Treviso aveva rigettato la loro istanza di accesso, avente ad oggetto gli atti del procedimento conclusosi con l'emissione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, per sussistenza e/o qualificazione rapporti di lavoro, prot. n. 48062 dell'11.12.2008, per il quale era stata irrogata la sanzione di €96.962,00.

A sostegno del ricorso si assume la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale alla conoscenza degli atti che stanno alla base delle risultanze degli accertamenti ispettivi, per poter esser messi in condizione di contestarli in sede giudiziale.

Inoltre i ricorrenti censurano la legittimità della norma regolamentare - posta a fondamento del rigetto della loro istanza di accesso - di cui all'art. 2, lettera c) del D.M. 4.11.1994 n. 757, in forza della quale sono sottratti al diritto di accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle loro attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Tale norma regolamentare, ad avviso del ricorrente si porrebbe in contrasto con la norma primaria contenuta nell'art. 24 della legge n. 241/90, che sancisce la prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza.

Inoltre i ricorrenti fanno osservare che il rischio di azioni discriminatorie, previsto dalla norma regolamentare in questione, sarebbe da escludersi nel caso di specie, in relazione ai lavoratori menzionati nel verbale di contestazione il cui rapporto di lavoro con la ditta ricorrente è da tempo cessato (tutti, tranne uno).

L'Amministrazione, in data 23.02.2009, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative del diniego di accesso in questione, escludendo che da tale diniego possa derivare un pregiudizio concreto per il diritto di difesa dei ricorrenti, cui non sarebbe preclusa la possibilità di articolare in giudizio i mezzi di prova previsti dall'ordinamento giuridico, per contrastare le risultanze del verbale di contestazione nel quale il personale occupato in nero viene individuato con precisione, e vengono indicati con esattezza sia il periodo della occupazione, sia le mansioni cui il personale è stato adibito.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

In primo luogo la Commissione rileva che la possibilità di disapplicare la norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso, della cui legittimità è lecito dubitare anche alla luce della giurisprudenza

puntualmente richiamata dai ricorrenti, eccede l'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge.

Ad ogni buon conto il rischio che la ditta ricorrente adotti comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori menzionati nel verbale di contestazione deve esser escluso limitatamente ai lavoratori non più alle dipendenze della ditta ricorrente.

Ma anche a voler ritenere, in punto di fatto, che non possa essere escluso il rischio che tali lavoratori possano subire attività discriminatorie da parte del datore di lavoro con riguardo all'ambiente professionale/lavorativo dei dichiaranti, a prescindere dall'avvenuta cessazione o meno del rapporto lavorativo oggetto della verifica ispettiva, come prospettato dall'Amministrazione nella memoria del 23.02.2009, non potrà non tenersi conto del disposto dell'art. 3, lettera c) del D.M. n. 757/94; tale disposizione, sottrae all'accesso i documenti aventi ad oggetto un rapporto di lavoro finché perduri tale rapporto, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale (cfr. C.d.S., sentenza n. 2366/2002).

Né si può giustificare la sottrazione al diritto di accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ditta ricorrente, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 757/94, in relazione all'esigenza di tutelare la loro riservatezza, venendo in rilievo esclusivamente documenti contenenti informazioni relative al rapporto di lavoro intercorso tra tali lavoratori ed i ricorrenti.

Quanto alla necessità dei documenti in questione ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la relativa valutazione non può che esser riservata in via esclusiva ai ricorrenti, non essendo ammissibile alcun sindacato sulla loro strategia difensiva da parte dell'Amministrazione.

Il ricorso deve esser rigettato limitatamente alla richiesta di accesso alla dichiarazione resa dall'unico lavoratore che ancora si trova alle dipendenze della ditta ricorrente, dal momento che non si può ragionevolmente escludere che a suo carico possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni essendo la contestazione dell'illecito amministrativo in questione fondata anche sulle sue dichiarazioni.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.